



**A.S.P. CARLO SARTORI**  
Azienda pubblica di servizi alla persona

---

**Sede Amministrativa – S.Polo d’Enza, RE, via De Gasperi 3**  
Punto di contatto – **p.benati@carlosartori.it**  
e-mail: **info@carlosartori.it** – pec: **asp@pec.carlosartori.it**

**Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d. Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione energetica della casa di residenza e centro diurno anziani Villa Diamante di Campegine**

CUP G34H22000480005

CUI 80011590355-2022-00001

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

## INDICE

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
2.	DEFINIZIONI.....	4
3.	OGGETTO, LOTTE E IMPORTO.....	5
4.	DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE .....	6
5.	LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....	6
6.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE. C.A.M.	6
7.	TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	7
7.1	ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI.....	7
7.2	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	7
8	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	8
9	PROROGHE .....	8
10	SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL .....	8
11	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP .....	9
12	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.....	9
13	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	10
14	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	11
14.1	LAVORI A MISURA.....	11
14.2	EVENTUALI LAVORI NON COMPRESI NELL'ELENCO PREZZI.....	11
14.3	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	11
15	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	12
16	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	12
17	PAGAMENTI A SALDO .....	13
18	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	14
19	RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO .....	14
20	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	15
21	VARIAZIONE DEI LAVORI.....	15
22	ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI E NECESSITÀ DI VARIANTI .....	15
23	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	16
24	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	16
24.1	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
24.2	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	17
25	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC).....	18
26	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	18
27	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	19
28	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	19

29	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	19
29.1.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	20
29.2.	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	20
29.3.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	21
30	IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	21
31	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) .....	21
32	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	21
33	DANNI.....	22
34	RESPONSABILE DELL'APPALTATORE.....	22
35	PERSONALE DELL'APPALTATORE IMPIEGATO NELL'APPALTO .....	22
36	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	23
37	CLAUSOLA SOCIALE.....	23
38	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO.....	23
39	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI .....	24
40	TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	24
41	CUSTODIA DEL CANTIERE .....	24
42	CARTELLO DI CANTIERE.....	24
43	GARANZIE .....	24
44	DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA .....	25
45	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	25
46	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	26
47	PENALI.....	27
48	SUBAPPALTO.....	27
49	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	28
50	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	29
51	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	29
52	ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE .....	30
53	RECESSO.....	31
54	DOMICILIO.....	31
55	COMUNICAZIONI.....	31
56	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY .....	31
57	ALLEGATI .....	32

## ART.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna, sono i seguenti:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati.
- c) il D.Lgs. n. 48/2020.

L'erogazione dei lavori oggetto di appalto avviene sempre e comunque secondo le normative in vigore al momento dell'appalto. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

## ART.2. DEFINIZIONI

Richiamate le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito semplicemente **CSA**) sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Appaltatore:** l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto;
- b. **Capitolato generale:** il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- c. **Contratto:** il contratto di appalto che sarà stipulato tra la SA e l'Appaltatore;
- d. **CSC:** i costi di sicurezza per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 41, comma 14 e 110, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- e. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- f. **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla SA, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti;
- g. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva;
- h. **Giorni lavorativi:** l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi;
- i. **Importo contrattuale:** l'importo massimo stabilito nel disciplinare di gara stipulato con l'Aggiudicatario.
- j. **Lotto:** l'appalto è costituito da unico lotto.

- k. **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l. **PAD**: Piattaforma di approvvigionamento digitale, di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, utilizzata dalla SA per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti;
- m. **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- n. **RA**: il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA;
- o. **RUP**: Responsabile Unico di Progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;
- p. **OSA**: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi;
- q. **SA**: la stazione appaltante ovvero il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che sottoscrive il contratto. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o il DL;
- r. **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma, 4 del Codice dei contratti dei contratti e dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti.

### ART.3. OGGETTO, LOTTE E IMPORTO

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della casa residenza anziani e centro diurno Villa Diamante di Campegine.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, l'appalto è costituito da un **unico lotto**, in quanto i lavori oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la SA ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

L'importo dei lavori oggetto del presente affidamento è definito nella seguente Tabella:

ID	DESCRIZIONE	A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE (C+M)
1	Opere in appalto		€ 508.552,48	€ 508.552,48
2	Costo della manodopera		€ 78.277,57	€ 78.277,57
3	Costi di sicurezza da PSC, specifici di cantiere – non ribassabili		€ 10.554,00	€ 10.554,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3)		€ 597.384,81	€ 597.384,81

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 32, comma, 7 Allegato I.7 al Codice dei contratti.

Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 31 Allegato I.7 al Codice dei contratti si applica il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Ai sensi della Tabella A dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti, i lavori sono classificati nelle categorie indicate nella Tabella seguente:

Categoria	Classifica	Prevalente (P) Scorporabile (S)	importo	% sul totale	Qualificazione obbligatoria (Si/No)
OS 6	II	P	€ 267.408,28	44,76	sì
OS 28	I	S	€ 165.187,04	27,65	sì
OS 30	I	S	€ 164.789,48	27,59	sì

#### ART.4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Contratto avrà la durata di 11 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori/ della sua sottoscrizione e fino al completamento dello stesso e/o all’esaurimento dell’importo aggiudicato.

È facoltà della SA procedere in via d’urgenza, all’esecuzione del Contratto anche nelle more della stipulazione formale dello stesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, del Codice dei contratti.

La DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna dei lavori.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto:** ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice dei contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la SA potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’opzione è stimata pari ad € 117.366,01

**Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 10:** la SA si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 120 giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell’art. 120 c. 11 del Codice dei contratti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, la durata del contratto è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### ART.5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire presso la sede di Villa Diamante, casa residenza anziani e centro diurno in via Veneto 1 a Campegine (RE).

#### ART.6. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE. C.A.M.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad eventuali sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del presente appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso CSA.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Nello svolgimento dei lavori oggetto del presente CSA, l'Appaltatore deve rispettare quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022), con particolare riferimento ai paragrafi 2.5 e 2.6. .

## **ART. 7. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **7.1 Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori**

L'Appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata di cui al successivo paragrafo 7.2, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.

### **7.2 Consegna e inizio dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore 5 giorni e non superiore a 7 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della SA di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno - ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione - se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della SA procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 18, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo paragrafo 24 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'inizio effettivo della realizzazione delle opere deve essere documentato tempestivamente dalla DL tramite la compilazione di apposito verbale, sottoscritto anche dall'appaltatore. Tale termine non comprende le fasi autorizzative presso gli Enti e la fase di accantieramento da parte dell'Appaltatore.

## **8 Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **308** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al precedente periodo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre imprese per conto della SA oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui al successivo paragrafo 0, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## **9 Proroghe**

Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del Codice dei contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente paragrafo 8, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al predetto paragrafo 8.

La richiesta può essere presentata oltre il termine di cui sopra, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. La mancata determinazione del RUP entro i termini costituisce rigetto della richiesta.

Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 8, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

## **10 Sospensioni ordinate dalla DL**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui al successivo 21, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. b) e c), comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente paragrafo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA. Se l'Appaltatore



non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7, e 122, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da precedente paragrafo 8, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la SA può opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo paragrafo 12.

## **11 Sospensioni ordinate dal RUP**

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 10 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui al successivo 21.

## **12 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, entro 6 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine

senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla SA o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della SA;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla SA e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla SA al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

### **13 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla SA, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la SA, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla SA medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali da ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

## **14 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **14.1 Lavori a misura**

La valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati dello sconto offerto in gara.

I costi di sicurezza (CSC) non ribassabili, come determinati nel precedente ART. 3, sono individuati a misura in relazione ai lavori da eseguire e sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco con le relative quantità.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti al successivo paragrafo 29.1, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

### **14.2 Eventuali lavori non compresi nell'elenco prezzi**

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi 21 e 22 e tali lavorazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi ribassato in gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo 23.

### **14.3 Eventuali lavori in economia**

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del successivo 23;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati senza applicazione di alcun ribasso.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 6, del Codice dei contratti;
- b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,

in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;

- c) in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

## 15 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20% (venti per cento)** dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla SA anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo 18, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La SA procede all'escussione della fideiussione di cui sopra in caso di revoca dell'anticipazione del prezzo, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

## 16 PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei precedenti paragrafi 14.1, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 14.3, raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità di cui all'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti e dallo stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui sopra:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC);
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. s), dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
- c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi del precedente 15.

Fermo restando quanto previsto dall'18, l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 60 giorni fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'Appaltatore.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo.

Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui sopra. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo paragrafo 17. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

## **17 PAGAMENTI A SALDO**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo paragrafo 0 e alle condizioni di cui al presente articolo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente 16, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni fine mese dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui al successivo paragrafo 0.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto al successivo 18, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui al successivo paragrafo 0;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o

con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

## **18 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla SA della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- d) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del successivo 31;
- e) agli adempimenti di cui al successivo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- f) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo 32 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del Decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della SA del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

## **19 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO**

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il successivo capoverso.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente 16, per causa imputabile alla SA, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la SA non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della SA, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito al 17, per causa imputabile alla SA, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al primo capoverso del presente articolo.

## **20 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 60 del Codice dei contratti.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT solo per l'eccedenza rispetto al 5% (cinque per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento). Si applicano le condizioni previste all'art. 60 comma 5 del Codice dei contratti.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla SA – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

## **21 VARIAZIONE DEI LAVORI**

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente paragrafo, la SA si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP e fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti, il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti all'art. 120 del Codice dei contratti.

## **22 ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI E NECESSITÀ DI VARIANTI**

Ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b), qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da

omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

## **23 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la SA e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono determinati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del **Prezziario Regionale Emilia Romagna 2024**;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera, sulla base di quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, del settore edile F012 – Edili: Industrie e Cooperative; F015 – Edili: Artigiane; F018 – Edili: PMI e dell'area territoriale di **Reggio Emilia**.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla SA su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

## **24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **24.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.



Entro gli stessi termini di cui sopra, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui al successivo paragrafo 25, con le eventuali richieste di adeguamento di cui al successivo paragrafo 26 ;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi del successivo paragrafo 27.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera g), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore ha l'onere di comunicare alla SA gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente paragrafo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## **24.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione delle disposizioni stabilite in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del presente CSA.

## **25 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della SA, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati al precedente ART. 3.

Tale obbligo è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68, comma 17 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

## **26 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre RA, il CSE non si pronuncia:

- i. nei casi di cui alla precedente lett. a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- ii. nei casi di cui alla precedente lett. b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla precedente lett. b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la SA riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **27 Piano operativo di sicurezza (POS)**

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto al precedente paragrafo 24.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

## **28 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della SA o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **29 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

## **29.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, la DL redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di cui al successivo ART.38, pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui al successivo paragrafo 0 da parte della SA, da effettuarsi entro i termini ivi previsti.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente 17. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) certificazioni materiali;
- b) collaudo condotte idriche secondo norme UNI;
- c) collaudo reti fognarie secondo norme UNI o collaudo a VISTA con obbligo di videoispezione completa delle reti.

## **29.2 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui alla Sezione III, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

Durante l'esecuzione dei lavori la SA può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, la SA, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di collaudo, la SA ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente paragrafo.

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della SA o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente CSA si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 116, comma 7 e all'articolo 28 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli

adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

### **29.3 Presa in consegna dei lavori ultimati**

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al precedente paragrafo 0, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al precedente paragrafo 29.1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui sopra, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente paragrafo 29.1.

## **30 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice l'Appaltatore si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **31 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni. In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la SA pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## **32 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni

la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che erogano la prestazione, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **33 DANNI**

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (ad es., sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore stesso).

La SA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento dei lavori oggetto del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa dell'esecuzione negligente dei lavori oggetto di affidamento, sia in corso di esecuzione che già ultimata, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne la SA da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare la SA da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dei lavori in appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

### **34 RESPONSABILE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile dell'Appaltatore (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della esecuzione dei lavori nonché la responsabilità delle comunicazioni con la DL. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per l'esecuzione dei lavori e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e controllerà la corrispondenza rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato speciale d'appalto adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte della DL, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

### **35 PERSONALE DELL'APPALTATORE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

L'Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale impiegato nell'appalto; pertanto, tutto il personale dell'Appaltatore dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale della SA e verso le autorità.

Il personale impiegato dovrà avere un abbigliamento decoroso ed adeguato.

In caso di comportamenti scorretti nei confronti del personale della SA, verranno segnalati all'Appaltatore i casi verificatisi, per l'adozione di provvedimenti a carico dei lavoratori addetti; nei casi di maggiore gravità, la SA potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento temporaneo o definitivo del soggetto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato nel presente appalto, tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, ivi compreso il trattamento economico-retributivo del personale impiegato, che deve risultare non inferiore a quello previsto nel CCNL di categoria.

L'Appaltatore s'impegna, comunque, ad applicare al personale subordinato tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d'igiene.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare e ad applicare (ove del caso: far osservare e far applicare) integralmente al proprio personale (ove del caso: personale di terzi a qualunque titolo cooperanti alle attività) tutte le norme di sicurezza.

### **36 ONERIE OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione dell'appalto, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza ed imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

### **37 CLAUSOLA SOCIALE**

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Edilizia (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) F012 – Edili: Industrie e Cooperative; F015 – Edili: Artigiane; F018 – Edili: PMI oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

### **38 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO**

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della SA, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla SA.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al presente paragrafo, ai fini di cui al successivo 39.

### **39 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI**

In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui sopra sono i seguenti: recuperi ambientali, riempimenti e colmate.

L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

### **40 TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 120/2017.

Fermo restando quanto sopra previsto, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

### **41 CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della SA.

### **42 CARTELLO DI CANTIERE**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

### **43 GARANZIE**

Entro e non oltre **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore della SA pari al 5% dell'importo aggiudicato



La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme allo Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/09/2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U. del 14/12/2022 n. 291).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo automatico e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice dei contratti.

#### **44 DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA**

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in più al prestatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

È facoltà della SA richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme a valere da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori..

La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della SA, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **45 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, dell'allegato II.14 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla SA in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **46 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la SA da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (due) mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 600.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro ;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro .

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 29.900 *<massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro>*.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la SA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della SA.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla SA.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## 47 PENALI

All'Appaltatore saranno applicate le seguenti penali:

Penale	Riferimento CSA	Descrizione sintetica	Unità di misura	Valore della penale
P1	Art. 29	Ritardo nell'esecuzione dei lavori	giornaliera	1‰ (uno per mille) per ogni giorno del Contratto

Le penali del presente documento, così come i risarcimenti, verranno trattenute mediante detrazione dall'importo finale. La SA si riserva la facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del contratto, al raggiungimento, mediante applicazione delle penali, della soglia del 10% dell'importo di contratto, o in caso di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Resta salvo il diritto della SA di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

## 48 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e relative alla categoria prevalente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della SA, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che non sussistano a carico del subappaltatore motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:
  - di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte della prestazione subappaltata. Dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
  - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010;
  - l'individuazione delle parti di prestazione affidate, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'art. 119, comma 12 del Codice dei contratti;
  - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analogadichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, trasmetta allaSA:
  - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto;
  - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.

- n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
  - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla SA mediante la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia); il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La SA si riserva di effettuare ogni verifica prevista dall'art. 119 del Codice dei contratti a seguito dell'aggiudicazione.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la SA, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto, copia del proprio POS.

#### **49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di prestazioni il cui corrispettivo è liquidato in base allo stato di avanzamento lavori.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, la SA provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni da loro eseguite:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- d) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
- e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e degli ulteriori adempimenti relativi al subappaltatore di cui al presente CSA.

Tra la SA e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato – qualora previsto:

- a) all'emissione dello stato di avanzamento lavori, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo della prestazione eseguita e contabilizzata ove previsto dal presente CSA;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL o del RUP e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello stato di avanzamento lavori e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della SA;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La SA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità.

## **50 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della SA per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla SA prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15, art 119 del Codice dei contratti.

La DL e/o RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

## **51 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

Nel caso in cui l'Appaltatore non dia effettivo inizio ai lavori, decorso 1/5 (un quinto) del periodo contrattuale, la SA, a propria discrezione e senza obbligo di ulteriore motivazione, procede alla risoluzione del contratto ai sensi

dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti. Nel caso specifico, la SA potrà addebitare all'appaltatore tutti i danni derivanti dal mancato inizio effettivo delle opere.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della SA e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 2, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale per il ritardo è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **52 ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni affidate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute, senza che le stesse possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice dei contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, nel Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) carenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del Contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione del Contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale (<https://www.carlosartori.it/amministrazione-trasparente/programma-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 124 del Codice dei contratti;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione, anche parziale, del contratto;



- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori;
- k) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) violazione della clausola di riservatezza;
- n) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

### **53 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

### **54 DOMICILIO**

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

### **55 COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PAD indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante PAD o se del caso alla DL o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

### **56 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY**

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla SA e da persone all'uopo nominate responsabili e

incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

## **57 ALLEGATI**

*<Indicare gli allegati al CSA>*

- *Allegato 1 – Progetto esecutivo*

- *Allegato 2 – Cronoprogramma*

- *Allegato 3 – Piano coordinamento e sicurezza e fascicolo dell'opera*

- *Allegato 4 – Quadro tecnico economico*